

STATUTO

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA- OGGETTO

Art. 1) – E' costituita a sensi dell'art. 14 e segg. Del C.C. una associazione denominata "SOCIETA' OFTALMOLOGICA TRIVENETA".

Art. 2) – La sede dell'Associazione è in Vicenza, Via Trieste, 29/c

Art. 3) – L'Associazione è apolitica, aconfessionale, senza scopo di lucro ed ha per oggetto:

- a) facilitare lo scambio di idee fra gli oculisti ed ortottisti assistenti in oftalmologia delle Tre Venezie;
- b) promuovere e contribuire al progresso delle scienze oftalmologiche, favorendo ogni iniziativa che miri all'incremento ed alla diffusione dell'Oftalmologia, particolarmente mediante congressi, e pubblicazioni scientifiche nonché l'organizzazione di corsi di aggiornamento e scambi culturali con altre sedi di ricerca e istituti oftalmologici italiani ed esteri.

SOCI

Art. 4) – Possono fare parte dell'Associazione coloro che dedicano abitualmente la loro attività allo studio dell'oftalmologia o che comunque diano il loro contributo allo sviluppo dell'Associazione.

Art. 5) – I soci si distinguono in soci ordinari, soci onorari italiani o stranieri e soci benemeriti.

- a) Sono soci ordinari tutti coloro che accettano gli scopi dell'associazione e si impegnano a versare una quota annua che sarà periodicamente determinata dal Consiglio Direttivo.
- b) Sono soci onorari italiani o stranieri quegli oculisti, di chiara fama, che apportino contributi di particolare valore scientifico alla scienza Oftalmologica.
- c) Sono soci benemeriti tutti coloro che con modalità diverse contribuiscono allo sviluppo culturale e scientifico dell'Associazione.

La designazione di soci onorari e benemeriti è fatta dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno un socio iscritto.

Art. 6) – Per assumere la qualità di socio, i medici oftalmologi, gli specializzandi in oftalmologia, gli ortottisti assistenti in oftalmologia e le altre categorie ammesse presentare al Consiglio Direttivo una domanda controfirmata da due iscritti alla Associazione da almeno tre anni.

L'ammissione è condizionata al parere favorevole del Consiglio Direttivo espresso all'unanimità.

L'adesione all'Associazione è annuale e si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno ove non venga data comunicazione contraria almeno tre mesi prima della scadenza del termine.

PATRIMONIO

Art. 7) – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote di versamento effettuate dai soci per iscrizioni o rinnovazioni determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- b) sovvenzioni e contributi di Enti Pubblici o Privati;
- c) lasciti, elargizioni, donazioni;
- d) fondi di riserva ordinaria ed eventuali eccedenze devolute ad aumento del patrimonio.

ORGANI SOCIALI

Art. 8) – Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea
- b) il Presidente del Consiglio Direttivo
- c) Consiglio Direttivo
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti con funzioni anche di Proviviri.

ASSEMBLEA

Art. 9) – Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Ad esse possono partecipare solo gli associati in regola col pagamento della quota associativa.

Non hanno diritto di voto i soci morosi.

Art. 10) - Le Assemblee saranno convocate ovunque dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, mediante comunicazione scritta ai soci sia con mezzi tradizionali (lettera o fax) che elettronici (e-mail) oppure mediante affissione nei locali della sede sociale dell'avviso contenente la data, l'ora ed il luogo stabiliti, nonché l'Ordine del Giorno con le materie da trattare e ciò anche per la eventuale seconda convocazione.

Art. 11) – L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e la nomina delle cariche sociali in coincidenza o del congresso della Società o di altro congresso che lo sostituisca.

L'Assemblea in via straordinaria sarà invece convocata ogni qual volta sarà necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto.

Art. 13) – L' Assemblea ordinaria delibera in prima adunanza con la presenza almeno della metà degli associati aventi diritto e con il voto favorevole di tanti associati che in proprio o per delega rappresentino la maggioranza dei votanti.

In seconda convocazione deliberano qualunque sia il numero degli intervenuti ed a maggioranza relativa.

L' Assemblea straordinaria delibera con la presenza dei tre quinti degli associati col voto favorevole di tanti soci che in proprio o per delega rappresentino oltre il cinquanta per cento degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è sempre necessario il voto favorevole di 4/5 (quattro quinti) degli associati (art.21 C.C.)

Art. 13) – Le deliberazioni delle assemblee prese in conformità del presente Statuto, della Legge e del Regolamento vincolano tutti gli associati anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

Art. 14) – Gli Associati aventi diritto di intervenire alle assemblee possono farsi rappresentare da altro associato che non sia membro del Consiglio Direttivo o dipendente dell'Associazione, con delega scritta.

Ogni associato non può rappresentare più di un altro associato.

Art. 15) – La nomina alle cariche sociali si effettua a votazione segreta

Art. 16) – Ogni socio ha diritto ad un voto.

Art. 17) – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio Direttivo o da persona eletta in assemblea.

Il Presidente nomina un segretario, non necessario ove intervenga un Notaio. I verbali vengono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 18) – Spetta al Presidente constatare la regolarità del diritto di intervento in Assemblea.

PRESIDENTE

Art. 19) – Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri; a lui spettano la firma sociale e la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20) – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da dieci membri eletti tra i soci iscritti da almeno tre anni e così suddivisi: 9 membri in rappresentanza degli oftalmologi, di cui almeno 1 membro universitario, ed 1 membro rappresentante degli ortottisti assistenti in oftalmologia.

Il Consiglio Direttivo può nominare nei termini e nei modi che riterrà più opportuno una Commissione aggiunta costituita da oculisti/oftalmologi, ortottisti assistenti di oftalmologia i cui membri possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 21) – Il Consiglio sarà convocato presso la sede sociale o altra sede idonea purchè in ambito triveneto, dal Presidente, con lettera raccomandata, fax o e-mail spedita ai membri cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tutte le volte che si renderà opportuno e quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri o il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio può validamente deliberare con la presenza ed il voto favorevole di almeno sei dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per due quadrienni consecutivi. Se vi fosse interruzione di mandato, non esistono cause ostative alla rielezione per successivi altri due quadrienni ancora e così via.

Nel caso in cui un Consigliere cessi dalla carica durante il mandato, a lui subentra fino alla scadenza del quadriennio, il primo tra i non eletti, purchè venga sempre rispettata la regola di all'art. 20 secondo la quale almeno uno dei Consiglieri deve essere membro universitario

Art. 22) – Il Consiglio potrà nominare anche tra estranei un segretario ed un segretario economo ai fini di coadiuvare il Presidente nei compiti affidati.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 23) – Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti anche fra i non associati.

Essi durano in carica due esercizi sociali e sono rieleggibili.

Art. 24) – Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo amministrativo dell'Associazione ed ha pure il compito di effettuare periodici controlli di cassa e contabili (almeno ogni tre mesi), nonché di verificare il saldo di cassa e bancario redigendone i relativi verbali.

Ai Revisori competono anche le funzioni di probiviri per la risoluzione di eventuali controversie tra i soci e l'Associazione.

BILANCIO

Art. 25) – Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.

Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale in coincidenza o del congresso della Società o di altro congresso che lo sostituisca, sarà presentato all'approvazione della Assemblea dei soci il bilancio col conto profitti e perdite.

Firmato

ALESSANDRO GALAN

STEFANO PIERMAROCCHI

BARBARA ALIBARDI

GIORGIO MARCHINI

GIOVANNI BATTISTA MARCON

GIACOMO PANOZZO

GIOVANNI PROSDOCIMO

TATIANA SEGATO

PIERO STEINDLER

ARMANDO CRESTANI

PINO RIZZO BOSCOLO

DANIELE TOGNETTO

MARCO ZEMELLA

MAURO DE CONCINI